

## STATUTO

### Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "Vittoria Capital S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

### Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Torino.

### Articolo 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto l'attività, non svolta nei confronti del pubblico, di acquisto, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, e di cessione di partecipazioni in altre società o enti nonché il finanziamento e il coordinamento tecnico delle società del Gruppo di appartenenza.

2. Ai fini e nei limiti di cui sopra la società può compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

3. E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie sia pure nell'interesse di società partecipate, sia a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

4. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

5. La società fa parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo YAFA S.p.A., che si è riservata l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

La società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, i provvedimenti che l'ultima società controllante adotta in attuazione della vigilanza assicurativa di gruppo e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie controllate.

### Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31 dicembre 2060).

### Articolo 5 – Capitale

1. Il capitale sociale è di euro 47.600.000 (quarantasettemilioneiseicentomila/00) diviso in n. 47.600.000 (quarantasettemilioneiseicentomila) di azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.
2. L'assemblea straordinaria del 15 giugno 2018 ha deliberato di aumentare, entro il 30 settembre 2018, il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, a massimi euro 93.680.328 (novantatremilioneiseicentottantamilatrecentoventotto/00) mediante conferimento di azioni.
3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.
4. La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

#### **Articolo 6 - Azioni e trasferimento delle stesse**

1. Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.
2. Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fermo restando quanto infra previsto.
3. E' esclusa l'emissione dei titoli azionari. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
4. Le azioni sono liberamente trasferibili, salvo diversi accordi.
5. Nel caso in cui un azionista intenda cedere per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà comunicare la propria intenzione alla società e agli altri azionisti che possiedono più del 10% (dieci per cento) delle azioni, mediante lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, indicando:
  - le generalità del terzo acquirente o del beneficiario a titolo gratuito
  - il numero delle azioni oggetto di trasferimento
  - il prezzo richiesto o il valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro o non vi sia corrispettivo
  - le modalità dell'eventuale pagamento.
6. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione da parte dei destinatari, l'azionista cedente potrà procedere al trasferimento delle azioni.

#### **Articolo 7 - Convocazione assemblea**

1. L'assemblea può anche essere convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

2. Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.
3. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda, ove consentito, da almeno un azionista e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
6. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.
7. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

#### **Articolo 8 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza.
2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
3. L'assemblea straordinaria, in prima e in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con l'intervento e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
4. Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge e dall'articolo 25 del presente statuto.

#### **Articolo 9 - Rappresentanza in assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea salvo i divieti previsti dalla legge.

#### **Articolo 10 - Presidenza dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento, dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario o il notaio incaricato della redazione del verbale della stessa.
2. Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.
3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
4. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dall'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

### **Articolo 11 - Organo amministrativo**

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre e un massimo di quindici membri.
2. Gli amministratori possono anche non essere azionisti.
3. Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.
5. Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
6. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

### **Articolo 12 - Poteri dell'organo amministrativo**

1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.
2. L'organo amministrativo è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:
  - . la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
  - . l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,

. l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,

. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,

. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,

. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

4. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

### **Articolo 13 - Cariche**

1. Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare uno o più vice presidenti e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

2. Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

### **Articolo 14 - Firma e rappresentanza della società**

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, ai vice presidenti e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

### **Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Europa, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o di un vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

2. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in subordine, da un vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

3. La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### **Articolo 16 - Riunioni del comitato esecutivo**

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 17 - Compensi e rimborsi spese**

1. I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.

2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

4. Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

#### **Articolo 18 - Direttori generali**

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

#### **Articolo 19 - Collegio sindacale**

1. Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

2. Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

3. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

4. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

5. In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Articolo 20 - Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
3. Ricorrendone i presupposti di legge, la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale che deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### **Articolo 21 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

### **Articolo 22 - Ripartizione degli utili**

1. Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.
2. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

### **Articolo 23 - Recesso**

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
  - a) la proroga del termine
  - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

### **Articolo 24 - Domicilio degli azionisti**

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

### **Articolo 25 - Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei

loro confronti, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal presidente del consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella cui circoscrizione ha sede la società entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

2. In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale competente su istanza della parte interessata più diligente.

3. L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

4. Non sono oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

5. Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **Articolo 26 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Firmato:

Gian Domenico VERDUN di CANTOGNO

Remo Maria MORONE



### **Certificazione di conformità**

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino  
certifico che il presente documento informatico,  
composto di settantasette pagine, è copia conforme  
all'originale, firmato ai sensi di legge, da me  
conservato.

Copia rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del  
D.Lgs. 82/2005.

L'imposta di bollo di euro 320 è stata assolta me-  
diante versamento ad intermediario convenzionato  
con l'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato i  
contrassegni telematici n. 01161175860454 e n.  
01170907384761.

Originale registrato a Torino - 3° ufficio delle  
entrate in data 18 giugno 2018 al n. 11454 serie  
1T.

Torino, il 18 giugno 2018